

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000. Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, dispone che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*”; peraltro detto termine è stato spostato al prossimo 30 settembre con il decreto legge “Rilancio” (articolo 106, comma 3-bis del dl 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020);

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione n. 03 del 15/04/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020–2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Vista la deliberazione n. 17 del 21/04/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020–2022;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a. nel bilancio in sede di assestamento;
- b. nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Tenuto conto che il Comune non ha ancora approvato il rendiconto 2019 per cui non è in grado di esprimere un giudizio circa la sussistenza dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e dell'eventuale necessità di provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 11.656,00;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio (Allegato A al presente provvedimento) predisposta in base alle esigenze segnalate dai diversi uffici, variazione con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa) al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti dr.ssa Cristina Camanini, in data 24/07/2020, come previsto dall'art. 210 comma 1 lettera b) del Codice degli Enti locali approvato con LR 2/2018 e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Visto il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 2 d.d. 3/05/2018 che contiene anche le norme ordinamentali residuali in materia di contabilità;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi degli articoli 185 e 186 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Denno, il Segretario comunale quale temporaneo Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi degli articoli 185 e 186 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Denno, il Segretario comunale quale temporaneo Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di dare sollecita attuazione alle variazioni di assestamento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

A seguito di due separate e specifiche votazioni, che hanno dato il seguente risultato:

- per l'approvazione della deliberazione: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (consiglieri di minoranza)
- per l'immediata eseguibilità: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (consiglieri di minoranza),

su n. 11 consiglieri presenti, voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, nominati ad inizio di seduta;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. **di dare atto** del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs.267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, senza operare alcuna modifica al bilancio stesso, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei due prospetti di cui all'Allegato C) al presente provvedimento;
2. **di rilevare** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
3. **di approvare** la variazione di assestamento generale con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, sia di competenza che di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, variazione illustrata nell'allegato A) al presente provvedimento, che prevede i seguenti incrementi di spesa e corrispondentemente di entrata:

SPESA TIT. 1 ed ENTRATA TIT. 2	€	15.240,00
SPESA TIT. 2 ed ENTRATA TIT. 4	€	13.522,00
PARTITE DI GIRO	€	2.000,00
4. **di dare atto** che il programma triennale opere pubbliche contenuto nel DUP 2020-2022 non necessita di essere integrato per effetto delle variazioni di cui al punto precedente e che la pianificazione della spesa straordinaria per il medesimo triennio è quella risultante dal prospetto allegato B);
5. **di precisare** che con successivo provvedimento la Giunta comunale apporgerà le conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con la LR 2/2018;
7. **di dare evidenza** che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con la LR n. 2/2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104; *ovvero*
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.